



COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro pubblicazioni n. _____ del _____

Delibera n. 33

OGGETTO: Conferma aliquota addizionale IRPEF anno 2013

Seduta del

26/11/2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **19:15** nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Presente	Assente	Cognome e nome	Presente	Assente
Rescigno Antonio	(X)	()	Iuliano Giovanni	(X)	()
De Leo Agostino	(X)	()	Daniele Gennaro	(X)	()
Campanella Anna	(X)	()	Siniscalchi Maria	(X)	()
Cardaropoli Claudio	(X)	()			
Cardaropoli Giovanni	(X)	()			
Corvino Linda	(X)	()			
Moccia Domenico	(X)	()			
Moccia Gerardo	(X)	()			

La D.ssa Linda Corvino – Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale degli intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, dott.ssa Vincenzina Lento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• l'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

“1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, l'equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917.

L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la propria deliberazione n. 13 del 05/06/2012, esecutiva, con la quale veniva fissato in 0,6 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2013, con la quale ha proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2013, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,6 (zero virgola sei punti percentuali) dal 1 gennaio 2013;

DATO atto che l'art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, ha ripristinato la possibilità di incrementare l'addizionale comunale IRPEF dal 01/01/2012 fino allo 0,8%, anche in una unica soluzione;

VISTO che, in virtù dell'art 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che richiama l'art. 14, comma 6, della legge n. 23/2011, che a sua volta richiama l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto il D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 (Federalismo fiscale municipale);

Vista la Legge n. 24 dicembre 2012 n. 228 - Legge di Stabilità 2013;

Visto il D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/2013;

Visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che testualmente recita: *“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4 quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

Udita la lettura della relazione del Sindaco ed il dibattito consiliare, riportato nella deliberazione n. 31 in data odierna, come concordemente deciso, e che si intende integralmente riportato anche in questo atto.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;


Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Iuliano, Daniele, Siniscalchi);

DELIBERA

1. di confermare, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, per l'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,6 (zero virgola sei punti percentuali) applicata dal 1 gennaio 2013;
2. di disporre, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Bracigliano e l'inoltro della medesima al Ministero dell' Economia e delle Finanze entro i termini di legge;
3. con successiva votazione, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Iuliano, Daniele, Siniscalchi), di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE di BRACIGLIANO
(Provincia di Salerno)

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2013

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:

L'Assessore delegato proponente

Il Responsabile del Settore proponente

Da inserire nell'ordine del giorno

IL SINDACO
Antonio RESCIGNO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
dott. Alfonso ~~AMABILE~~

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) esprime parere: **FAVOREVOLE**

somma da impegnare con la presente proposta € _____

intervento n. _____

cap. P.E.G. _____

Oggetto

Competenza/residui del bilancio previsione in corso


Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
dott. Alfonso ~~AMABILE~~

Delibera n.° _____ seduta del _____
Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
D^{ssa} Linda Corvino



.....

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Vincenzina Lento



.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Bracigliano, lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Ciriaco RESCIGNO

.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Bracigliano, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria SANTANIELLO

.....